



CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA

Tra il **Sig. Gualtiero Mramor**, rappresentante legale della **a.Artisti Associati Soc. Coop.**, con sede via Carducci 71 – 34170 Gorizia, **P.IVA 00412760316** (Tel. 0481-532317) di seguito nominata per brevità **Compagnia**,

e

la Dottoressa Sandra Perego in qualità di Dirigente Area Amministrativa del Comune di Pietra Ligure - con sede legale a Pietra Ligure (SV) cap 17027 in Piazza M. Libertà 30 P.IVA 00332440098, di seguito nominato per brevità **Ente**.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

La **Compagnia** si impegna a rappresentare lo spettacolo **"CONTRAZIONI PERICOLOSE"**, di **Gabriele Pignotta** con **Rocío Muñoz Morales - Giorgio Lupano - Gabriele Pignotta** - regia di **Gabriele Pignotta** che avrà luogo presso il **Teatro di Pietra Ligure** in data **01 aprile 2025** alle ore **21.00**.

Art. 2 COMPENSO

L'**Ente** si impegna a corrispondere alla **Compagnia** per la prestazione di cui all'Art. 1 del presente contratto, la somma di **€ 9.500,00 (novemilacinquecento/00) + IVA 10%** dietro presentazione di regolare fattura agli effetti fiscali. La **Compagnia** si assume tutte le spese relative alla propria attività: compensi al personale artistico, allestimento delle scene, luci e fonica dello spettacolo, trasporti e viaggi.

Art. 3 MODALITA' DI PAGAMENTO

L'**Ente** si impegna ad effettuare il pagamento di cui all'Art.2 al firmatario del presente contratto o a persona munita di sua delega, secondo le seguenti modalità: **con bonifico bancario, valuta primo giorno lavorativo successivo alla rappresentazione dello spettacolo sul c/c dedicato IBAN: IT19V0200812403000000679633 acceso presso UNICREDITBANCA ag. Di Gorizia ed intestato a: a.ArtistiAssociati Soc. Coop.**

Art. 4 - VENDITA BIGLIETTI ED INTESTAZIONE BORDERO'

L'**Ente** si obbliga a mettere in vendita, per ciascuna replica, una quantità di biglietti pari alla capienza del luogo ove verrà effettuato lo spettacolo. L' **Ente** assicurerà le prestazioni di cassa, il controllo dei biglietti e la compilazione dei borderò. Gli incassi e le spese SIAE conteggiate a borderò sono di competenza dell'**Ente**.

L'**Ente** dovrà riservare alla **Compagnia** n° **10 biglietti omaggio** a replica.

L'**Ente** dovrà inviare alla **Compagnia**, entro 30 giorni dall'effettuazione dello spettacolo, copia del **borderò**. Se l'ingresso allo spettacolo è gratuito l'**Ente** si impegna a inviare alla **Compagnia**, una dichiarazione che attesti il numero degli spettatori presenti.



Art. 5 - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLO SPETTACOLO Eccettuati i casi di forza maggiore riconosciuti dalla Legge e delle consuetudini teatrali, la parte inadempiente corrisponderà alla parte diligente la somma di cui all'Art. 2 del presente contratto, a titolo di penale comprensiva di ogni risarcimento danni.

Art. 6 - AUTORIZZAZIONI

L'Ente garantisce alla Compagnia di essere in possesso di tutti i permessi necessari alla realizzazione dello spettacolo, l'agibilità del luogo dello spettacolo e la dichiarazione d'inizio attività SIAE. La Compagnia si impegna a consegnare all'Ente prima dell'inizio dello spettacolo, copia del certificato di agibilità Enpals e copia del permesso SIAE.

Art. 7 - RISOLUZIONE O RECESSO CONTRATTUALE AD ESCLUSIONE DI RISARCIMENTI

Nell'impossibilità degli artisti indicati come "nome d'obbligo" di esibirsi per malattia o incidente la Compagnia dovrà darne tempestiva e documentata comunicazione al Teatro proponendo, contestualmente, di concordare una data di recupero dello spettacolo.

Art. 8 – PUBBLICITA' DELLO SPETTACOLO.

L'Ente si impegna a svolgere a proprie spese la più efficace pubblicità diretta o indiretta per il buon esito dello spettacolo. Provvederà inoltre a propria cura e spese all'affissione delle locandine. Su tutta la pubblicità sono da menzionare i seguenti nomi: Come da locandina.

Art. 9 - DIVIETO DI REGISTRAZIONE

L'Ente si impegna a vigilare e a impedire che all'interno dell'area dove si svolgerà lo spettacolo vengano introdotti ed utilizzati apparecchi di ripresa e registrazione fotografica, cine-televisiva ed audio, intendendosi espressamente vietata ogni tipo di registrazione dello spettacolo, pur se non a fine speculativo.

Art. 10 - CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E MODALITÀ MINIME

L'Ente si impegna a mettere a disposizione il locale di cui all'Art. 1 a partire dalle ore **8.00** del giorno **01/04/2025** secondo le esigenze tecniche che saranno convenute con un incaricato della Compagnia, ovvero con lettera tecnica. A riguardo degli obblighi a carico dell'Ente si accettano come trascritte le disposizioni previste dall'art. 8 del Regolamento tra Esercenti e Compagnie

Tutte le spese di organizzazione del luogo di esecuzione dello spettacolo, strutture, servizio d'ordine, camerini provvisti di specchi, acqua calda e fredda, allacciamenti per la fornitura dell'energia elettrica, l'elettricista, il riscaldamento e quant'altro sia opportuno e utile per l'esecuzione dello spettacolo sono a carico dell'Ente.



Art. 11 – AIUTI E FACCHINAGGIO

Ogni eventuale richiesta di facchini o aiuti su piazza verrà preventivamente comunicata a mezzo scheda tecnica.

Art. 12 - DEPOSITO E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Ente si impegna alla custodia dei materiali della Compagnia depositati presso la sede ove si terrà lo spettacolo. Contro i danni da incendio e rischi accessori ai materiali ivi depositati, è fatto obbligo all'Ente la stipulazione di una copertura assicurativa a garanzia degli indicati beni. L'Ente è tenuta anche a presentare, su richiesta della Compagnia, copia della polizza assicurativa, regolarmente quietanzata, di responsabilità civile per danni causati a terzi o al Teatro o che si verificano tra gli stessi componenti della Compagnia.

Art. 13 – CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda alla normativa contenuta nel Regolamento Collettivo dei rapporti tra Impresari ed Esercenti di Teatro sottoscritto tra i rappresentanti dell'A.N.E.T. e quelli dell'U.N.A.T. in sede A.G.I.S. il 03.10.1995 e successive integrazioni.

Art. 14 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ogni modifica del presente contratto, composto di n° 3 pagine, sarà valida soltanto se risultante da atto scritto controfirmato dalle parti.

Art. 15 – FORO CONVENZIONALE

Per tutte le controversie che potessero sorgere, le parti di comune accordo eleggono il loro domicilio presso il Foro di Gorizia - Italia.

Art. 16 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Ente conferma alla a.Artisti Associati il suo consenso al trattamento dei dati forniti e riguardanti la propria Ditta. L'Ente dichiara di aver avuto piena ed esclusiva conoscenza del contenuto e delle finalità del predetto trattamento così come previsto dal D.Lgs.vo 196/2003.

Art. 17 - Il presente contratto viene redatto in lingua italiana e le parti, con la firma del presente atto, attestano di aver compreso ed accettato ogni singola clausola.

Gorizia, 21/10/2025

La Compagnia

Quartiero Mramor
a.Artisti Associati Soc. Coop.
34170 Gorizia Via Carducci, 71
Tel. 0481.532317 - Fax 0481.537759
Cod. Fisc. e P.IVA 00412760316

L'Ente

